



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

Prot. n. 33310

Reg. Ord. 487

IL SINDACO

Richiamata la propria disposizione n. 142 del 13/05/1999 con la quale vennero stabiliti gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 31/03/1998 n. 114;

Richiamato il Decreto sindacale n. 7 del 26/11/2009 di riconoscimento del Comune di Pinerolo quale Comune Turistico e di individuazione dell'arco temporale di maggior afflusso turistico ai fini della determinazione del regime degli orari degli esercizi commerciali;

Richiamate le ordinanze n. 436 del 17 luglio 2009 e n. 686 del 23 ottobre 2009 che prevedevano in via sperimentale la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali dell'intero territorio, prima di procedere alla modifica definitiva degli orari delle attività commerciali con l'eliminazione di tale obbligo;

Vista l'ordinanza n. 48 del 01/02/2010 di proroga del periodo di sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale fino al 30/09/2010, come concordato nell'incontro con le associazioni di categoria del 28/01/2010, in attesa dell'emanazione da parte della regione Piemonte della nuova normativa sugli orari;

Viste le richieste di alcuni operatori commerciali di rendere facoltativa in via definitiva la chiusura infrasettimanale, in quanto la sperimentazione effettuata in questi mesi ha avuto esiti positivi in termini di servizio al cliente ed al mantenimento occupazionale;

Considerato che alla data attuale la Regione Piemonte non ha provveduto ed emettere la nuova normativa sugli orari;

Considerato inoltre che prossimamente inizieranno gli incontri con le associazioni di categoria per concordare il calendario delle aperture degli esercizi commerciali per l'anno 2011 quale Comune Turistico ed è intenzione di questa Amministrazione di porre all'esame delle categorie stesse la possibilità dell'eliminazione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale in via definitiva per tutti gli esercizi commerciali;

Ritenuto, in attesa di definire le disposizioni in merito all'obbligo della chiusura infrasettimanale, di prorogare fino al 31/12/2010 la possibilità di non effettuare la chiusura infrasettimanale per tutti gli esercizi commerciali;

Visto l'art. 11 del D.L.vo 31/03/1998 n. 114, comma 4, che demanda ai comuni la scelta nello stabilire l'obbligo della chiusura infrasettimanale dopo aver consultato le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DISPONE

Di prorogare la sperimentazione della sospensione dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale fino al 31/12/2010, in attesa di nuove disposizioni in merito anche in conseguenza delle decisioni che verranno assunte nei prossimi incontri con le Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di sua pubblicazione.

Pinerolo, 23 SET. 2010

IL SINDACO